

2175. Perimento del bestiame.

Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo II: DEL LAVORO NELL'IMPRESA Capo II: DELL'IMPRESA AGRICOLA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA MEZZADRIA Sezione III: DELLA COLONIA PARZIARIA Sezione IV: DELLA SOCCIDA § 1 - Disposizioni generali § 2 - Della soccida semplice Art.2175. Perimento del bestiame.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 2175. Perimento del bestiame.

1. Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

modifiche - note|green

COMMENTI

articolo previgente|red

2175. Perimento del bestiame.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello